



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 176

1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 1° dicembre 2023

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un 2° supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Venerdì 1° dicembre 2023

Plenaria

159^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate riformulazioni 3.0.1 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.4 (testo 2), 7.16 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.21 (testo 2), 8.0.25 (testo 2), 10.0.3 (testo 2), 10.0.17 (testo 2), 10.0.22 (testo 2), 17.0.40 (testo 2), 20.0.29 (testo 4) e l'ordine del giorno G/912/17/5 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.6 (testo 3), 4.4, 4.0.3, 4.0.10, 9.3 (testo 2), 9.51, 9.0.73 (testo 2), 10.20, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.8 (testo 2), 10.0.15, 10.0.19, 11.0.10 (testo 2), 12.0.4, 12.0.9, 12.0.11, 13.16, 13.0.4, 13.0.9, 13.0.47, 14.0.1, 18.0.29, 18.0.36, 20.5, 20.6, 20.0.1 e 20.0.21.

Informa poi che gli emendamenti 4.6, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 13.0.15, 13.0.14, 17.0.12a, 13.0.52 (testo 3), 18.0.3, 11.2, 11.0.2, 5.0.21, 5.0.22, 20.0.24, 12.0.2, 20.0.7, 23.15 e 23.16, sono stati ritirati e trasformati nei rispetti ordini del giorno G/912/16/5, G/912/17/5, G/912/

18/5, G/912/19/5, G/912/20/5, G/912/21/5, G/912/22/5, G/912/23/5, G/912/24/5, G/912/25/5, G/912/26/5, G/912/27/5, G/912/28/5, G/912/29/5, G/912/30/5, G/912/31/5, G/912/32/5, G/912/33/5, G/912/34/5, G/912/35/5, G/912/36/5 e G/912/37/5, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentate del Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, recante misure di sostegno al potere di acquisto delle famiglie in relazione ai canoni di locazione per le abitazioni. Stigmatizza quindi la mancata attenzione del Governo sul tema, che produrrà inevitabilmente un ampliamento delle diseguaglianze con evidenti impatti negativi sulle famiglie a basso reddito.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) chiede di confermare l'accantonamento dell'emendamento 1.0.10, sul quale sarebbero in corso ulteriori approfondimenti di merito.

Il senatore LIRIS (*FdI*) chiede delucidazioni sul parere contrario espresso dal Governo in ordine all'emendamento 1.0.6 (testo 3).

Il sottosegretario FRENI precisa che la proposta 1.0.6 (testo 3) presenta problemi di copertura finanziaria. Nonostante la tematica sia di indubbia rilevanza, conferma quindi il proprio avviso contrario.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) domanda quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.1.

Il senatore PAITA (*IV-C-RE*) chiede di accantonare l'emendamento 1.2.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferma l'accantonamento degli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.10.

L'emendamento 1.0.6 (testo 3) viene ritirato dai proponenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8, subordinatamente a una riformulazione degli stessi.

Esprime inoltre parere favorevole sulle proposte 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, subordinatamente alla loro riformulazione in un testo identico alla riformulazione proposta per l'emendamento 3.6.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 3.14, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.1, 8.0.8 e 17.0.40, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti (3.0.1 (testo 2), 8.0.8 (testo 2) e 17.0.40 (testo 2)).

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) dichiara di non accettare la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sulla proposta 3.6, argomentando le proprie posizioni. Ipotizza quindi la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti, confidando nell'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI osserva che la formulazione dell'emendamento presenterebbe insuperabili problemi di contabilità, confliggendo altresì con la disciplina vigente in materia assunzionale.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) auspica che la tematica sottesa all'emendamento 3.6 sia comunque debitamente approfondita nell'ambito dell'esame della legge di bilancio.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento 3.6 potrebbe essere ritirato dai presentatori, ai fini della presentazione di uno specifico ordine del giorno riferito al disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario FRENI evidenzia che l'eventuale ordine del giorno dovrebbe comunque essere formulato in modo tale da non prevedere oneri finanziari.

Gli emendamenti da 3.6 a 3.12 sono quindi ritirati dai proponenti, con riserva di presentazione di specifici ordini del giorno volti a recepirne il contenuto.

La senatrice MENNUNI (*FdI*) domanda chiarimenti sulla riformulazione proposta dal Governo relativamente all'emendamento 3.0.1.

Il sottosegretario FRENI precisa che la riformulazione non stravolge il contenuto della proposta, provvedendo a modificare la proposta.

La senatrice MENNUNI (*FdI*), preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario, conferma l'accettazione della riformulazione proposta.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 3.0.1 (testo 2), 8.0.8 testo 2) e 17.0.40 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 4.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) e il sottosegretario FRENI, la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 4.6, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

La senatrice NOCCO (*FdI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10, dichiarando di ritirarli.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) chiede delucidazioni al rappresentante del Governo in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento 4.4.

Il sottosegretario FRENI precisa che la proposta presenta oneri finanziari diretti e non può pertanto essere valutata positivamente.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) dichiara quindi di ritirare l'emendamento 4.4, riservandosi di valutare la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

L'emendamento 4.21 viene infine posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 5.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati relativi all'articolo 5.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dal Governo in ordine alle proposte 5.0.1 e 5.0.2.

Il sottosegretario FRENI precisa che le proposte in questione presentano problemi di copertura finanziaria.

Dissente il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), rimarcando la necessità di affrontare nel merito le tematiche evocate dagli emendamenti a sua firma e preannunciando su di essi il voto favorevole.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 5.0.19 e 5.0.20, recanti interventi volti a calmierare l'incremento dei tassi di interesse sugli importi delle rate dei mutui e dei prestiti. L'oratore rimarca altresì la totale assenza di una costruttiva strategia politica da parte del Governo sul punto.

Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.19 e 5.0.20.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 6.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 6.28. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti (6.0.3 (testo 2) e 6.0.4 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa al parere del rappresentante del Governo.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), nel ribadire l'importanza delle misure contenute nell'emendamento 6.28, volto a tutelare gli agricoltori colpiti dagli eventi calamitosi, si dichiara sorpresa del parere contrario espresso dal Governo. Un'eventuale proposta di riformulazione, infatti, avrebbe potuto favorire il raggiungimento di un accordo politico sulla tematica.

Conclude preannunciando il voto favorevole sull'emendamento in questione.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sulla riformulazione proposta dal Governo relativamente agli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4.

Il sottosegretario FRENI precisa che la riformulazione reca specifiche norme sulla qualità dei prodotti destinati alle sigarette elettroniche, al fine di contrastare la proliferazione di prodotti illegali.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) domanda ulteriori chiarimenti in merito alle coperture finanziarie.

Il sottosegretario FRENI fornisce gli elementi di dettaglio richiesti.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) si associa alle richieste di chiarimento formulate dal senatore Patuanelli, domandando ulteriori elementi di dettaglio.

Interviene il PRESIDENTE, ricordando ai Commissari che l'attuale fase procedurale sarebbe circoscritta alla sola votazione degli emendamenti e invitandoli a formulare eventuali richieste di chiarimenti in maniera il più possibile concisa.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) domanda se la riformulazione proposta dal Governo sugli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4 sia stata anche esaminata dai competenti uffici del Ministero della salute, attesa la delicata materia trattata.

Il sottosegretario FRENI osserva che le disposizioni contenute nella riformulazione proposta non concernono l'introduzione di nuovi prodotti: non è pertanto necessario acquisire l'orientamento del Ministero della salute sul punto.

Dissente la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), osservando che i liquidi e i prodotti a base di tabacco destinati alle sigarette elettroniche potrebbero comunque determinare dei rilevanti impatti sulla salute dei cittadini.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MANCA (*PD-IDP*), lamentando lo scarso tempo a disposizione per esaminare nel merito le riformulazioni proposte dal Governo.

Dal tenore delle riformulazioni proposte dal Governo sugli emendamenti, emergerebbe peraltro che la politica governativa sarebbe orientata ad approfondire problematiche di natura assolutamente marginale, tralasciando, per contro, questioni ben più importanti e incidenti sulla vita dei cittadini (come, a esempio, l'aumento dell'Iva sui pannolini e su altri beni destinati all'infanzia).

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone quindi una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,25.

Posto ai voti, l'emendamento 6.28 risulta respinto.

Sono invece posti congiuntamente ai voti e approvati, gli emendamenti 6.0.3 (testo 2) e 6.0.4 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 7.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte riferite all'articolo 7, a eccezione dell'emendamento 7.16 (testo 2), in ordine al quale dichiara di rimettersi alle determinazioni che la Commissione vorrà assumere sul punto.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.13, 7.14 e 7.15 (testo 2).

Viene invece approvata la proposta 7.16 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 7.19, 7.0.4, 7.0.9 (testo 2), 7.0.16, 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 8.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.9, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.9 (testo 2), 8.0.10, 8.0.11 e 8.0.45.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 8.0.15, esprime altresì parere favorevole sulle proposte 8.0.21 e 8.0.25, subordinatamente a delle riformulazioni che sono accolte dai rispettivi proponenti (8.0.21 (testo 2) e 8.0.25 (testo 2) pubblicati in allegato).

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 8.0.9 (testo 2).

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) domanda quindi di accantonare l'emendamento 8.8.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferma quindi l'accantonamento degli emendamenti 8.8 e 8.0.9 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.9, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.10 e 8.0.11.

Posti separatamente ai voti, vengono invece approvati gli emendamenti 8.0.15, 8.0.21 (testo 2) e 8.0.25 (testo 2).

Risulta infine respinto l'emendamento 8.0.45.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario FRENI chiede di lasciare accantonato l'emendamento 9.3 (testo 2), al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 9.18, 9.51, 9.78, 9.92, 9.0.17, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.30, 9.0.47, 9.0.50, 9.0.56 (testo 2) e 9.0.73 (testo 2).

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede di lasciare accantonato l'emendamento 9.0.56 (testo 2), in quanto di tenore identico a un emendamento presentato dal Governo e relativo all'alluvione che ha recentemente colpito la regione Toscana.

La senatrice NOCCO (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.3 (testo 2), dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede di lasciare accantonato l'emendamento 9.18, argomentando le ragioni alla base della richiesta.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conferma l'accantonamento degli emendamenti 9.18 e 9.0.56 (testo 2).

Gli emendamenti 9.51 e 9.0.73 (testo 2) vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Infine, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.78, 9.92, 9.0.17, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.30, 9.0.47 e 9.0.50.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 10.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 10.15, 10.20, 10.24, 10.28, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.8 (testo 2), 10.0.13, 10.0.16 e 10.0.19.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 10.0.3, 10.0.17 e 10.0.22, subordinatamente a delle riformulazioni che sono accolte dai

rispettivi proponenti (10.0.3 (testo 2), 10.0.17 (testo 2) e 10.0.22 (testo 2), pubblicati in allegato).

Chiede infine di lasciare accantonata la proposta 10.0.15, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore PATUANELLI (*M5S*), ipotizzando la possibilità di riformulare l'emendamento 10.20 in senso identico all'emendamento alla riformulazione proposta dal Governo per l'emendamento 10.0.3, onde poter procedere a una votazione congiunta.

Il PRESIDENTE osserva che sarebbe opportuno ritirare l'emendamento in questione e aggiungere invece la firma all'emendamento 10.0.3 (testo 2).

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) si dichiara disponibile ad accettare eventuali aggiunte firma alla proposta in questione.

I senatori MAGNI (*Misto-AVS*), MANCA (*PD-IDP*) e PATUANELLI (*M5S*) aggiungono quindi la propria firma all'emendamento 10.0.3 (testo 2).

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-Psd'Az*) ritira gli emendamenti 10.0.4 e 10.0.19.

Posto ai voti, l'emendamento 10.15 risulta respinto.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 10.20.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.24 e 10.28.

L'emendamento 10.0.1 è ritirato dai proponenti.

La Commissione vota e approva 10.0.3 (testo 2).

L'emendamento 10.0.8 (testo 2) viene ritirato dai proponenti.

Successivamente, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 10.0.13.

Con riferimento all'emendamento 10.0.15, il rappresentante del GOVERNO invita i presentatori a considerare l'opportunità di un ritiro, in

quanto la tematica a esso sottesa sarà oggetto di specifiche disposizioni contenute in un provvedimento di prossima emanazione.

L'emendamento 10.0.15 viene quindi ritirato dai proponenti.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta 10.0.16, sottolineando l'opportunità di rifinanziare il fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici.

Esprime altresì l'auspicio a che il Governo cambi la propria politica e apra un costruttivo confronto sull'argomento.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.16 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente sono posti separatamente in votazione e approvati gli emendamenti 10.0.17 (testo 2) e 10.0.20 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 11.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 11.2, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9 e 11.0.10 (testo 2).

Chiede invece di lasciare accantonata la proposta 11.5 al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) rimarca l'importanza delle misure contenute negli emendamenti 11.2 e 11.0.2, volte a sostenere gli studenti fuori sede in cerca di un'abitazione. Domanda inoltre se un'eventuale riformulazione delle predette proposte in un ordine del giorno possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI, nel precisare che il parere contrario è fondato su questioni relative alla copertura finanziaria, osserva che il testo dell'ordine del giorno non dovrebbe comunque prevedere, nell'indirizzo al Governo, il riferimento ad oneri finanziari.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 11.2 e 11.0.2, riser-

vandosi di presentare successivamente un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 11.0.1, 11.0.3, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9.

L'emendamento 11.0.10 (testo 2) viene invece ritirato dai proponenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 12.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte accantonate relative all'articolo 12.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice NOCCO (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.4, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.2, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.0.7 e 12.0.8.

L'emendamento 12.0.9 viene invece ritirato dai proponenti.

Posta ai voti, la proposta 12.0.10 risulta respinta.

L'emendamento 12.0.11 viene invece ritirato dai proponenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 13.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte accantonate relative all'articolo 13, a eccezione dell'emendamento 13.0.42 (testo 3), per il quale chiede di confermare l'accantonamento, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 13.10, 13.12 e 13.14.

L'emendamento 13.16 viene ritirato dai proponenti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi la proposta 13.17, nonché le proposte 13.0.2 e 13.0.3.

L'emendamento 13.0.4 viene ritirato dai proponenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 13.0.5 e 13.0.8.

L'emendamento 13.0.9 viene invece ritirato dai proponenti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 13.0.10, 13.0.11 e 13.0.12.

Gli emendamenti 13.0.13, 13.0.14 e 13.0.15 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti, che si riservano di presentare degli specifici ordini del giorno che ne riportino i contenuti.

L'emendamento 13.0.47 viene ritirato dai proponenti.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 13.0.48.

Il senatore LIRIS (*FdI*) dichiara infine di ritirare l'emendamento 13.0.52 (testo 3), riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati all'articolo 14.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati relativi all'articolo 14.

Il presidente DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) chiede delucidazioni sul parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 14.0.1.

Il sottosegretario FRENI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario, ritira la proposta 14.0.1.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), nel porsi criticamente sull'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento

14.0.5, domanda se un'eventuale riformulazione della proposta in ordine del giorno possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI precisa che l'emendamento in questione comporta oneri finanziari, che andrebbero assolutamente espunti nell'impegno al Governo contenuto nell'ordine del giorno.

Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.13, 14.0.14, 14.0.15, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18 e 14.0.20.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede se un ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento 14.0.21 possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI ribadisce la natura onerosa dell'emendamento e la necessità di espungere dall'impegno al Governo qualsiasi riferimento agli oneri finanziari.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.21 viene respinto dalla Commissione.

Dopo un breve dibattito con il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 11,50.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 16.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 16.

Con riferimento specifico alla proposta 16.0.7 (testo 2), osserva che sarebbe possibile raggiungere una sintesi politica tramite l'approvazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti e che non contenga riferimenti ad oneri finanziari.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma alla proposta 16.0.7 (testo 2).

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), preso atto delle osservazioni formulate dal sottosegretario, aggiunge la propria firma all'emendamento 16.0.7 (testo 2), dichiarando contestualmente di ritirarlo e riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Posto ai voti, l'emendamento 16.10 risulta respinto.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo, a eccezione della proposta 17.0.35, che chiede di mantenere accantonata per effettuare ulteriori approfondimenti.

Interviene anche il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), ricordando che l'emendamento 17.0.35 aveva ricevuto avviso favorevole dai Ministeri competenti.

La senatrice NOCCO (*FdI*) domanda chiarimenti sul parere contrario relativo all'emendamento 17.0.12a.

Il sottosegretario FRENI precisa che il parere contrario reso dal Governo è conforme ai dettami dell'articolo 81 della Costituzione. Invita pertanto i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta e di presentare un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

L'emendamento 17.0.12a viene quindi ritirato dai proponenti, con riserva di presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne i contenuti.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 18.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 18.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede se la riformulazione in un ordine del giorno della proposta 18.0.3 possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI risponde affermativamente, a patto che l'impegno al Governo non faccia riferimento a oneri finanziari.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira quindi l'emendamento 18.0.3, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.0.37, soffermandosi sulla necessità di fornire adeguata tutela ai lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals.

La senatrice NOCCO (*FdI*) chiede delucidazioni sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti 18.0.29 e 18.0.36.

Il sottosegretario FRENI fornisce i chiarimenti richiesti.

La senatrice NOCCO (*FdI*) ritira quindi gli emendamenti 18.0.29 e 18.0.36.

Da ultimo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 18.0.37.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 19.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 19.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 19.0.1, osservando che la proposta sarebbe peraltro in linea con i programmi politici del Governo volti al sostegno delle famiglie.

Domanda quindi se un'eventuale riformulazione della proposta in un ordine del giorno possa trovare l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI osserva che l'atto di indirizzo dovrebbe comunque escludere ogni riferimento a oneri di natura finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.1 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 19.0.2 e 19.0.4.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 19.0.2, relativo alla proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello.

La misura sarebbe inoltre particolarmente opportuna in quanto favorirebbe l'accesso delle giovani generazioni al mercato del lavoro e mal si comprende, pertanto, l'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 19.0.2 e 19.0.4.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 20.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 20, a eccezione della proposta 20.0.29 (testo 3), sul quale il parere è favorevole subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti (20.0.29 (testo 4), pubblicato in allegato).

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 20.5 e 20.6 sono ritirati dai proponenti.

La senatrice NOCCO (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.0.1, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) domanda se la riformulazione in ordine del giorno dell'emendamento 20.0.7 possa trovare l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI risponde affermativamente.

L'emendamento 20.0.7 viene quindi ritirato dai proponenti, con riserva di presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 20.0.13, volto a istituire un fondo per la gratuità degli asili nido, ponendosi al contempo criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.0.13.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.13 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 20.0.14, sottolineando la necessità di integrare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.14 viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 20.0.21 viene ritirato dai proponenti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.0.23.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.23 risulta respinto dalla Commissione.

Le senatrici D'ELIA (*PD-IDP*) e LORENZIN (*PD-IDP*) aggiungono la propria firma all'emendamento 20.0.24.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede se la riformulazione dell'emendamento 20.0.24 in un ordine del giorno, possa trovare l'accoglimento del Governo.

Il sottosegretario FRENI, nel ricordare che la tematica sui servizi di psicologia scolastica è all'attenzione del Governo, risponde affermativamente, a condizione che non venga fatta menzione di oneri finanziari.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*), ritira quindi l'emendamento 20.0.24, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne il contenuto.

Viene da ultimo posto ai voti e approvato l'emendamento 20.0.29 (testo 4).

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 23.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 23.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

L'emendamento 23.15 viene ritirato dai proponenti.

Viene altresì ritirato dai proponenti l'emendamento 23.16, con riserva di presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne i contenuti.

Il sottosegretario FRENI, rende noto di essere in condizione di esprimere il proprio parere sull'emendamento 17.0.35, precedentemente accantonato. Nel dettaglio, l'orientamento del Governo è favorevole.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa a quanto espresso dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.35 viene quindi approvato dalla Commissione all'unanimità.

Il PRESIDENTE constata che si è esaurito l'esame degli emendamenti accantonati, a eccezione delle proposte 1.1, 1.2, 1.0.10, 8.8, 8.0.9 (testo 2), 9.18, 9.0.56 (testo 2), 11.5 e 13.0.42 (testo 3).

Ricorda infatti relativamente agli emendamenti non espressamente votati e non accantonati, che le proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza si intendono ritirate dai rispettivi proponenti mentre le restanti proposte presentate dalle forze politiche di opposizione risultano respinte, ad eccezione degli emendamenti del Governo e dei relatori e dei relativi subemendamenti su cui si procederà nella successiva seduta.

Apprezzate le circostanze, propone quindi alla Commissione di terminare la presente seduta, e di convocarsi nuovamente per la giornata odierna, alle ore 14, onde proseguire l'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica la convocazione di una seduta pomeridiana della Commissione bilancio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 912

(Al testo del decreto-legge)

G/912/16/5 (già em. 4.6)

LORENZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.6.

G/912/17/5 (già em. 3.6)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e

Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024,

impegna il Governo
a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.6.

G/912/18/5 (già em. 3.7)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024,

impegna il Governo
a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.7.

G/912/19/5 (già em. 3.8)

RONZULLI, LOTITO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessò che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024,

impegna il Governo
a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.8.

G/912/20/5 (già em. 3.9)

LIRIS, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessò che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024,

impegna il Governo
a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.9.

G/912/21/5 (già em. 3.10)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024,

impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.10.

G/912/22/5 (già em. 3.11)

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e

Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024,

impegna il Governo
a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.11.

G/912/23/5 (già em. 3.12)

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede la possibilità, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

tale previsione, se non armonizzata con la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024,

impegna il Governo
a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.12.

G/912/24/5 (già em. 13.0.15)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

nell'anno in corso le imprese agricole hanno subito una crisi senza precedenti per effetto dei danni causati dalla proliferazione della flavescenza dorata della vite,

impegna il Governo ad approfondire e valutare quanto previsto dall'emendamento 13.0.15, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica.

G/912/25/5 (già em. 13.0.14)

MANCA, LORENZIN, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 13.0.14.

G/912/26/5 (già em. 17.0.12a)

GELMETTI, LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 500, ha previsto, limitatamente agli anni dal 2020 al 2023 in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, la possibilità di accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di

imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

impegna il Governo
a prevedere, con appositi strumenti normativi, anche per il 2024 e 2025 la proroga dei termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi.

G/912/27/5 [già em. 13.0.52 (testo 3)]

NASTRI, ZEDDA, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, LEONARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premesso che:

il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024,

impegna il Governo, con appositi strumenti normativi:

a fissare a 30 consiglieri il numero dei componenti del Consiglio, qualora a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione, che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

a stabilire a due, il numero delle volte in cui il mandato dei membri della giunta, quale organo esecutivo della Camera di commercio, sia rinnovabile;

a prevedere, per le camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione, i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9;

a considerare, quale garanzia di un adeguato presidio territoriale, il mantenimento di almeno una sede secondaria alle camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

ad applicare l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le camere di commercio che accorpano tre o quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

ad interpretare l'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

G/912/28/5 (già em. 18.0.3)

DURNWALDER

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

il lavoro svolto dai pensionati ha un valore sociale significativo, esso contribuisce al benessere della comunità e dei singoli individui, ma offre anche opportunità per i pensionati stessi di continuare ad essere attivi e di sentirsi più coinvolti nel tessuto sociale,

impegna il Governo
a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto prevede l'emenda-
mento 18.0.3, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.

G/912/29/5 (già em. 11.2)

LORENZIN, MANCA, D'ELIA, NICITA, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in ma-
teria economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del la-
voro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sol-
levate nell'emendamento.

G/912/30/5 (già em. 11.0.2)

LORENZIN, MANCA, D'ELIA, VERDUCCI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in ma-
teria economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del la-
voro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sol-
levate nell'emendamento.

G/912/31/5 (già em. 5.0.21)

LORENZIN, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in ma-

teria economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

G/912/32/5 (già em. 5.0.22)

LORENZIN, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

G/912/33/5 (già em. 20.0.24)

SENSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 912 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

Art. 3.**3.0.1 (testo 2)**

ZAFFINI, MANCINI, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, LISEI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.”.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

Art. 6.**6.0.3 (testo 2)**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, LIRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.**

(Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione)

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

“7-ter.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da

inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

7-*ter*.2. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*ter*.1 che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a 6 mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 1,56 milioni di euro per il 2024 e 3,13 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. ».

6.0.4 (testo 2)

RONZULLI, LOTITO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-*bis*.

(Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione)

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

“7-*ter*.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da

inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

7-*ter*.2. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*ter*.1 che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a 6 mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.

3. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 1,56 milioni di euro per il 2024 e 3,13 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. ».

Art. 7.

7.16 (testo 2)

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Fermo restando l’obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l’accesso all’agevolazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relative ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell’elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario. ».

Art. 8.**8.0.8 (testo 2)**

TURCO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.”.

3-*ter*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

8.0.21 (testo 2)

FAZZONE, LOTITO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.” ».

8.0.25 (testo 2)

TESTOR, DREOSTO, BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo del comma 112 è sostituito dai seguenti: “Ciascuna persona fisica

di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio, costituiti ai sensi del comma 101 salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio, costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: “con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-*bis* del presente articolo,” sono soppresse. ».

Art. 10.

10.0.3 (testo 2)

PAITA, ENRICO BORGHI, MAGNI, MANCA, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« Art. 10-*bis*.

(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)

1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ferme restando le modalità di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

10.0.17 (testo 2)

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

“15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia

Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l’Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.” ».

10.0.22 (testo 2)

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Incremento del Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto)

1. Al fine di incrementare il fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

Art. 17.

17.0.40 (testo 2)

MENNUNI, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-*bis*. All’articolo 51, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.”.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

Art. 20.

20.0.29 (testo 4)

MARTI, TESTOR, DREOSTO, BUCALO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Misure urgenti in materia di istruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 36 milioni di euro per il 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole: “, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “e del merito” ».
